

# OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## PROFILI SOGGETTIVI DI RESPONSABILITÀ: RESPONSABILE TECNICO E DIRETTORE TECNICO

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 16191 del 10 - 18 aprile 2024

Uno dei problemi che frequentemente si pongono, nel corso dei procedimenti penali in materia ambientale e sin dall'approccio in sede di redazione di notizia di reato, è quello dell'individuazione soggettiva, all'interno delle organizzazioni di media o elevata complessità, dei soggetti potenzialmente responsabili.

La Cassazione, tornando a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento cautelare per il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale, approfondisce il tema della responsabilità del direttore tecnico e del responsabile tecnico in una società che si occupa di attività di gestione dei rifiuti.

Il procedimento riguarda un provvedimento cautelare di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale, per un periodo di dodici mesi, applicata al responsabile tecnico di una società ritenuta responsabile del reato di traffico illecito di rifiuti.

Con un ricorso per Cassazione la difesa ha impugnato il provvedimento cautelare emesso in sede di riesame della misura, ritenendo l'indagato un mero "responsabile tecnico" della società, che pertanto non aveva il dovere di impedire la malagestione dei rifiuti all'interno dell'azienda, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 1 del 2019 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), a compiti di mero "esame visivo" dei rifiuti: a discolora del soggetto qualificato come "responsabile tecnico", secondo i suoi difensori, i compiti di corretta organizzazione della gestione dei rifiuti e di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme sarebbe stata da attribuire al solo "direttore tecnico", cui spettava la concreta responsabilità della gestione operativa dei rifiuti dell'azienda.

La tesi proposta dalla difesa prende le mosse da quanto appunto previsto dalla deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 del Ministero dell'Ambiente che delinea i compiti, e relativi profili di responsabilità, in capo al responsabile tecnico.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, ma ciononostante è intervenuta anche nel merito, ritenendolo comunque infondato. Ha infatti ritenuto che il riferimento alla determinazione n. 1/2019, che ha natura negoziale, assume una valenza meramente integrativa (e certamente non derogatoria) rispetto alla disciplina normativa di rango secondario vigente in materia.

I giudici di legittimità hanno rilevato che la figura del responsabile tecnico dell'impresa è disciplinata dall'articolo 12 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), che definisce i compiti, le responsabilità e i requisiti professionali del responsabile tecnico (tra cui un titolo di studio idoneo, esperienza nel settore e idoneità specifica attestata da verifiche quinquennali).



Il comma 1 dell'art. 12, in particolare, prevede che compito del responsabile tecnico sia "porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa". Egli, inoltre, "svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1".

Per queste ragioni appare evidente che il responsabile tecnico, pur formalmente non destinatario diretto del precetto penale, viene investito dalla legge (o meglio da un regolamento) di una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

In virtù di tale posizione di garanzia la figura del responsabile tecnico – al pari del legale rappresentante – risponderà dei reati commessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda.

Questa sentenza è l'occasione per delineare in capo al responsabile tecnico un "dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizioni del Dlgs 152/2006". La Cassazione ha colto l'occasione per enunciare questo principio di diritto: "L'articolo 12 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all'istituzione dell'Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa".

Questo significa che, al di là del caso concreto, si è voluto affermare che interventi di natura amministrativa, anche se provenienti dal Ministero dell'Ambiente, devono sempre misurarsi con il complesso normativo di primo e secondo livello e che le violazioni delle norme penali in materia ambientale possono coinvolgere una pluralità di posizioni organizzative, da esaminare attentamente sin dall'avvio del procedimento penale.